



# COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.0010 del 27/03/2018

OGGETTO:	Approvazione Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.
----------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 13,45 nella sede delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale a seguito della notifica dell'avviso di convocazione nei modi e nei termini di legge, per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

Fatto l'appello nominale dei 20 Consiglieri in carica in conformità all'elenco di seguito riportato, risultano presenti:

		Presente	Assente
TUMMINELLO	SIMONE ANTONIO	X	
DI STEFANO	PIERO		X
ZITO	GAUDENZIA	X	
GENTILE	GIACOMO MAURIZIO MARIA	X	
PULANEO	ANTONINA	X	
ACCARDO	ANGELO CHRISTIAN		X
LUPPINO	GIAN VITO	X	
ACCARDO	VALENTINA	X	
RISERBATO	ROSALINDA	X	
BONO	VITO	X	
SCIACCA	S. MASSIMILIANO	X	
PASSANANTE	GASPARE	X	
STALLONE	ROSARIA		X
PALERMO	CALOGERO GIOVANNI	X	
TUMMINELLO	GIOVANNI PAOLO	X	
GIORGI	NICOLA	X	
BALISTRERI	CATERINA CLOTILDE	X	
GIARDINA	VINCENZO		X
TRIPOLI	MARIA	X	
DI MARIA	TOMMASO	X	

IL v. Segretario Comunale Dott.ssa Kathy Ziletti

## Delliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27 marzo 2018

**Oggetto: Approvazione del Regolamento dell'Organismo Composizione della Crisi da Sovraindebitamento**

Il Presidente del Consiglio Comunale: chiama il punto n. 9, divenuto 4, avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento dell'Organismo Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – Presenti in aula 16 consiglieri (Assenti: Di Stefano, Accardo, Stallone e Giardina).

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** lo inviterei il dottore Romano a relazionare su questa proposta al Consiglio Comunale sulla utilità di questo Regolamento che il Consiglio Comunale si appresta ad andare ad approvare, grazie dottore Romano, intanto per la sua presenza.

**Il Dott. Luigi Romano:** Buongiorno a tutti. Sono il dottor Luigi Romano, sono un commercialista, assumo un ruolo esclusivamente tecnico in questo consesso, quindi assolutamente non politico. Io ho avuto il piacere di conoscere il Sindaco con cui abbiamo condiviso questo percorso; il percorso che fondamentalmente ci accingiamo a continuare è quello della costituzione all'interno di un Comune di un organismo di composizione della crisi. Questo organismo di composizione della crisi nasce da una legge (la legge numero 3 del 2012) che dà la possibilità ai soggetti sovraindebitati, quindi dei soggetti che hanno una crisi perdurante di insolvibilità nei confronti del ceto debitorio di potere assumersi i loro impegni; quindi nasce con la funzione da parte del Comune di dare un aiuto, una tutela a tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche in crisi sul territorio. Quindi il Comune si pone come interfaccia con il territorio al fine di potere aiutarli ad affrontare un percorso spesso gravoso che è figlio del periodo in cui ci troviamo, che è quello della crisi che investe o le persone fisiche, può essere infatti di aiuto ai consumatori persone fisiche, ovvero ai soggetti giuridici o comunque a tutti i soggetti non fallibili, ivi comprese le aziende agricole, le PMI, le associazioni e tutti quei soggetti che in questo periodo si sono trovati in una situazione di crisi perdurante nei confronti dei loro creditori e, pertanto, hanno bisogno di un supporto in questa sede. La costituzione di questo ufficio all'interno del Comune, totalmente a titolo gratuito per il Comune perché la legge prevede questo, dà la possibilità a queste persone di confrontarsi con uno staff di tecnici affinché trovino soluzione alle loro problematiche debitorie. Questi soggetti tecnici si interfacceranno con tutti i creditori che siano di natura erariale, commerciale, banche e quant' altro al fine di potere trovare un accordo o quantomeno una procedura di risanamento del debito che prevede anche uno stralcio importante laddove il soggetto debitore non

abbia un patrimonio a supporto di questo debito. Questo organismo si compone di un referente, che sarei io, dopodiché di gestori che sono dei professionisti che sono stati scelti sul territorio, che devono dare questo ruolo di supporto. Voi fate conto che attraverso questa procedura il soggetto debitore proponente ha la possibilità di interrompere tutte le azioni esecutive nei suoi confronti e attraverso una omologazione del Tribunale vincola i creditori ad accettare le condizioni poste all'interno di questo piano. Io ritengo, ma il Sindaco mi ha confortato credendo in questo progetto, che questa situazione in cui ci troviamo veda necessariamente l'ausilio e la necessità di un ausilio a queste persone che spesso sono disperate o quantomeno si trovano in una situazione di gravissima difficoltà ad affrontare la propria posizione debitoria e pertanto il Comune si accinge ad affiancare questi soggetti, quindi con un ruolo importante dal punto di vista sociale in un percorso di risanamento. Quindi sollevandoli anche da una situazione di disagio psicologico nell'affrontare questo proprio loro stato debitorio. Ovviamente io sono a disposizione qui per qualsiasi chiarimento sul ruolo di questo organismo e sulle soluzioni che possono essere trovate. Quindi se qualcuno ha qualche domanda o ha bisogno di qualche chiarimento su questo strumento che è assolutamente gratuito, ribadisco, per il Comune io sono a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio che possa sorgere nell'assunzione di questo organismo.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Ora vediamo, intanto il Sindaco mi ha chiesto di intervenire perché voleva aggiungere qualche altra notizia.

**Il Sindaco:** Semplicemente e brevemente anche dare un significato alla istituzione di questo organismo. Io sono stato contattato dal professor Luigi Romano e dal dottor Gaspare Magro, che lavora in questo Comune da molti anni, i quali sono venuti entrambi a prospettare la possibilità di sfruttare questa legge che dal 2010 è stata dormiente in quasi tutto il territorio nazionale. Oggi forse a causa della forte crisi che sta investendo, non soltanto le imprese, ma anche i privati cittadini o le imprese agricole si presenta sempre di più la necessità di avvalersi di questo organismo a cui i Tribunali adesso cominciano a fare diretto riferimento. Quindi io ho voluto cogliere la palla al balzo di questa opportunità che è stata data a me come penso a tanti altri Sindaci, magari io ho avuto la lungimiranza di credere e di vedere la possibilità di offrire al territorio, non soltanto campobellese ma di quello appartenente al foro del Tribunale di Marsala, se non erro, dare la possibilità a quanti si trovassero in difficoltà in questo preciso momento di congiuntura economica nazionale di poter avvalersi di questo importante strumento che diventa il garante nei confronti del Tribunale che eventualmente attraverso la presentazione di un progetto di un business plan arriverebbe ad omologare una soluzione di solvibilità nei confronti dei creditori. Questa nostra opportunità l'abbiamo già propagandata all'interno anche dello stesso comprensorio del Tribunale di Marsala, abbiamo fatto

un convegno ad Alcamo, ne abbiamo fatto uno anche a Campobello per far sì che si propaghi sempre di più questa notizia e che venga data l'opportunità a quanti si trovano in questo momento in crisi a potersi avvalere di questo organismo. Io ho voluto nominare il Prof. Luigi Romano che è di provata esperienza e competenza in questo ambito e dopodiché abbiamo fatto un bando, un avviso pubblico per la selezione di alcuni professionisti che andassero a coadiuvare il Prof. Romano nell'attività dell'organismo stesso. È stato fatto un bando, hanno partecipato sei professionisti, alcuni di Campobello, altri di Castelvetro, altri ancora di Alcamo quindi abbiamo anche abbracciato l'intero comprensorio. Sono sicuro che questo strumento ad oggi magari ai più può sembrare una cosa insignificante ed è inutile, ma vi posso garantire che le richieste che pervengono di aiuto al Sindaco in tutti i giorni della settimana da parte di persone che si trovano in stato di profonda crisi, aziende che si trovano in stato di insolvibilità assoluta, troveranno, sicuramente, la possibilità - con questo organismo che noi abbiamo messo a disposizione dell'intero territorio sovracomunale - di una concreta, seria e reale possibilità di soluzione dei problemi che li stanno angustiando e attanagliando. Quindi io non posso che augurare buon lavoro al Prof. Romano e al suo staff perché grazie a questa lungimiranza che io ritengo di aver avuto anche con tutta la modestia del caso, possiamo dare uno strumento in più a quanti sono stati meno fortunati e hanno trovato difficoltà enorme ad affrontare la vita quotidiana, sia imprenditoriale che personale. Grazie.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie, signor Sindaco. Aveva chiesto di intervenire il Consigliere Palermo, ne ha facoltà.

**Il Consigliere Comunale Giovanni Palermo:** Grazie per la parola, Presidente. Innanzitutto volevo ringraziare il Sindaco per essere stato molto lungimirante nell'individuare una situazione che, giustamente, si ripercuote molto nel territorio, dovuta a fattori di crisi, dovuta a tanti aspetti che purtroppo ci ritroviamo, si ritrovano o magari altri, in altre situazioni molto più delicate e il Prof. Luigi Romano che io ho avuto modo di contattare e di confrontarmi e di conoscere anche la propria professionalità. Oggi con questo obiettivo che si è raggiunto penso che Campobello sia uno dei pochi Comuni ad essere proprio al centro dell'attenzione anche nei riguardi delle Istituzioni, ma soprattutto nelle Istituzioni, perché ritengo una valvola importante al cospetto degli imprenditori che oggi si ritrovano in difficoltà (vedi anche la mia persona) io ho avuto modo, come dicevo poc'anzi di avere un confronto con il Prof. Luigi Romano e devo dire, con la massima sincerità, è un professionista molto serio, è un professionista che potrà dare lustro a tutto il lavoro svolto. Ringraziamo tutti i componenti che si sono prodigati a farne parte e speriamo in un proficuo lavoro. Grazie.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie al Consigliere Palermo. Ha chiesto di intervenire il

Consigliere Gentile. Il Consigliere Passanante rinuncia all'intervento o dà la facoltà al Consigliere di intervenire? Prego, Consigliere Gentile.

**Il Consigliere Comunale Giacomo Gentile:** Volevo chiedere solo al dottor Romano la convenienza che ha l'utente a rivolgersi all'ufficio fatto dal Comune e non andare da qualche privato perché ce ne sono tantissimi. Dico qual è la convenienza dell'utente venire proprio al Comune di Campobello? Rivolgersi al Comune?

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Un attimo, intanto accenda il microfono e registriamo. Prego, dottore.

**Il Dott. Luigi Romano:** Scusatemi, non sono abituato a questi consessi politici. Il privato, fondamentalmente, non può assolutamente svolgere per legge il servizio che dà l'organismo di composizione della crisi che viene svolta all'interno del Comune, per due ordini di motivazioni: intanto perché un piano di ristrutturazione affinché abbia validità e diventi vincolante nei confronti dei creditori deve essere omologato dal Tribunale, questo non può essere fatto al privato, ma viene fatto da un gestore nominato dal Tribunale, ma è una norma transitoria, ovvero da un gestore all'interno degli organismi di composizione della crisi. Attraverso questo piano, che deve essere omologato dal Tribunale, perché è una procedura concorsuale, quindi ha i crismi della procedura, quindi è una cosa piuttosto vincolante il debitore va, in base alle sue esigenze, alle sue possibilità reddituali, a fare una proposta ai creditori che può anche prevedere uno stralcio significativo del debito, dopodiché laddove il Tribunale dovesse ritenere questo Piano meritevole di attenzione di approvazione verrà omologato e diventerà vincolante nei confronti dei creditori. È importante sottolineare due aspetti fondamentali: intanto che il debitore sia meritevole, ovvero che le cause di indebitamento non sono dovute al fatto che sia uno scriteriato oppure abbia dei vizi particolari che l'abbiano portato a indebitarsi bensì sia figlio di una situazione di crisi in cui si è trovato, per esempio, la perdita di lavoro del coniuge, ovvero una malattia, ovvero una crisi dell'azienda agricola, ovvero crisi aziendale derivante dal calo della domanda, là dove vi siano questi principi di meritevolezza il Tribunale ne terrà conto e laddove noi, io dico noi perché, secondo me, il consesso comunale deve abbracciare nella sua interezza questo Piano perché intanto tendo a sottolineare un aspetto, che l'organismo che viene costituito presso il Comune di Campobello sarebbe il primo nel comprensorio del Tribunale di Marsala dal punto di vista dello OCC comunale, questo fa sì che dia un certo prestigio; dopodiché sta alla bravura e alla serietà dei protagonisti quello di andarci ad accreditare nei confronti del Tribunale di Marsala come soggetti credibili e finché questo venga fatto significa presentare dei Piani che abbiano un valore della serietà, cioè dei soggetti che si sono trovati in una situazione di crisi trovano in questo strumento la possibilità

di poter risanare la posizione debitoria, ha due limiti fondamentalmente: la meritevolezza del debitore e poi l'alternativa liquidatoria, ovvero cosa si intende per meritevolezza già ve lo ha accennato dicendo che chi si è indebitato lo ha fatto per una situazione di necessità e non di gestione scellerata delle proprie risorse. Per quanto concerne alternative liquidatorie si intende che chi si è indebitato non deve avere un patrimonio in alternativa che sia totalmente soddisfattivo della situazione debitoria, cioè nel senso che se tu hai una situazione debitoria di 100.000 euro e un patrimonio che ne vale 500 i creditori e il Tribunale stesso ti dirà venditi parte del cespite e vai a risolvere la tua situazione; comunque anche in questo caso è conveniente per il debitore perché se c'è una situazione debitoria i creditori aggrediranno il patrimonio nella sua interezza, mentre invece un Piano può prevedere anche la dismissione soltanto di un asset, di un cespite che viene dedicato a questa situazione debitoria. Quindi fondamentalmente il problema viene gestito dal debitore il quale frenerà qualsiasi aggressione da parte dei creditori e sarà lui propositivo nei confronti degli stessi per andare a risolvere la propria situazione; lo ritengo uno strumento molto importante, spesso sottovalutato, però se noi ci andiamo ad accreditare con il Tribunale di Marsala, andiamo a creare tutta una serie di incontri sul territorio affinché gli utenti potenziali possono avere conoscenza di questo strumento, ritengo che possa darsi un ottimo servizio. Le aziende agricole, a prescindere dalle dimensioni possono accedere a questo strumento. Io faccio così un caso esemplificativo: il dipendente, il quale ha un reddito, ha settato la propria posizione debitoria sul fatto che anche la moglie lavorava, pertanto ha fatto degli investimenti, ha un mutuo, ha tutta una situazione debitoria che quando la moglie lavorava poteva sostenere, dopodiché la moglie perde il lavoro, allora si viene a trovare con una redditività che diventa insufficiente per poter pagare le rate dei finanziamenti, il mutuo e quant'altro. Allora viene data la possibilità a questo soggetto di andare a ristabilire un Piano nei confronti della posizione debitoria affinché sia sostenibile nel rispetto della dignità della persona, laddove la posizione debitoria sia maggiore del patrimonio posseduto dal debitore allora può essere fatto anche uno stralcio del debito complessivo. Cosa intendo con questo: che se il debito complessivo è 100.000 euro e il debitore possiede un immobile che vale 60.000 euro, allora è data anche la possibilità di fare una proposta di uno stralcio del 40% e comunque in un periodo affinché sia eseguibile. Nel senso che l'incidenza mensile sul proprio reddito gli debba consentire di vivere una vita serena e dignitosa lui e ai suoi familiari. Questo è il tema.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie. Un attimo a uno a uno ci mettiamo d'accordo. Già la Commissione che ha esitato il regolamento, all'unanimità (maggioranza e opposizione) aveva dato e ha dato il suo parere favorevole. In ordine il Consigliere Passanante. Consigliere Passanante, prego.

**Il Consigliere Comunale Gaspare Passanante:** Grazie, Presidente. Dottore Romano, è un

organismo molto importante. Per chi svolge la professione di Avvocato come me sa benissimo di che cosa parliamo, tra l'altro tengo pure a precisare che c'è una formula che indica anche quando noi Avvocati siamo in presenza di un titolo esecutivo verso un soggetto debitore una formula che dobbiamo indicare nel precetto, che ci vincola perché se non diventa nullo il precetto ed è proprio quella di avvalersi, il debitore, di una eventuale composizione di crisi di sovrindebitamento, anche se la parola è molto lunga; perché questo: lo spirito da parte del legislatore nasce proprio per evitare che soggetti che si trovano per un periodo di tempo di crisi come quella che stiamo, per esempio, attraversando noi in questo momento, non possono pagare tutte le spese processuali perché dovete essere voi a conoscenza, magari per qualcuno che si reca dall'Avvocato, ho avuto a che fare con qualche giudizio, ci sono determinate spese a parte il debito iniziale, ci sono anche da aggiungere tutte le spese processuali che oggi sono abbastanza esose perché quando iniziamo a parlare di decreti ingiuntivi, iniziamo a parlare anche di precetto o iniziamo a parlare anche di pignoramento dipende dall'importo e quindi dal valore della causa le spese processuali aumentano in maniera esorbitante e allora, quindi, il soggetto in questi casi si può avvalere, ed è questo lo spirito proprio, onde evitare questo ulteriore carico sulle spalle di pagare anche le spese processuali e, quindi, si può avvalere dell'organismo che va a bloccare diciamo tutto l'iter della procedura stessa e quindi va a limitare anche le spese. Una cosa molto importante è poi quella che ha detto il dottore Romano perché in casi di pignoramento immobiliare verso un soggetto debitore, mettiamo caso la banca o alla finanziaria, su un cespite che vale 500.000 euro e su un altro che ne vale 100 per un credito che vanta la banca di 20.000 euro va a pignorare, per esempio, 700.000 euro di immobili perché oggi è possibile farlo e, quindi, andare a pignorare un valore così alto. Quindi nel contempo poi quando noi ci rechiamo in banca per potere usufruire di un altro reddito o finanziamento la banca appena vede, possibilmente, poi il pignoramento da parte dell'Istituto X non eroga il finanziamento perché quel soggetto è iscritto in un registro chiamato black list; quindi che cosa succede poi, perché lo scopo è quello di evitare intanto l'aggravarsi di spese processuali, anche perché poi ci sarebbe un altro abuso del potere da parte degli Avvocati che potrebbero – e qui la collega Ziletti che oggi fa le funzioni di Segretario, ma è anche Avvocato, è quando un Avvocato pur il debitore mostrandosi volenteroso di voler pagare, l'Avvocato continua a fare ulteriori spese proprio perché sa che quel debitore è con l'acqua alla gola, allora lì nasce il famoso reato di abuso del potere da parte degli Avvocati che intendono per forza risolvere la situazione non con un organismo ma volendo accelerare la pratica e quindi portandolo quasi sul lastrico. Io ritengo che sia un'ottima iniziativa. Voterò favorevolmente questo regolamento perché va a salvaguardare soprattutto chi oggi soffre veramente e soffre perché è indebitato perché la crisi ormai perdura da tantissimi anni e quindi lo Stato non può fare altro che a volte fare delle leggi o delle leggi proprio per evitare l'ulteriore aggravarsi di una situazione che è perdurante in questo periodo in Italia. Grazie.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie al Consigliere Passanante. Ha chiesto di intervenire la Consigliere Tripoli, ne ha facoltà.

**Il Consigliere Comunale Maria Tripoli:** Grazie, Presidente. Io concordo pienamente con il discorso fatto poc'anzi dal collega Passanante, spero di mettere a disposizione, appunto, dei nostri concittadini un organismo che li possa coadiuvare e portare finalmente al piano di ammortamento di un possibile debito che avranno. Spero che nessuno dei nostri concittadini farà mai richiesta di questo, ma vista la crisi mondiale che ci investe penso proprio di no e inviterei, appunto, il Consiglio Comunale a votare favorevolmente per come il gruppo che io rappresento di "Articolo 4" voterà favorevolmente, appunto, per dare anche ai nostri concittadini un altro beneficio in più alla nostra utenza, all'utenza che ci potrà essere, che ne potrà usufruire. Grazie, Presidente.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie alla consigliera Tripoli. C'è un altro intervento che sarebbe del Vice Presidente della Commissione che ha esitato il regolamento, dopodiché conclude lei i lavori. Prego, Consigliere Di Maria, il Presidente della Commissione lo facciamo parlare per ultimo.

**Il Consigliere Comunale Tommaso Di Maria:** Grazie, Presidente. Il gruppo che rappresento in Consiglio è il Movimento Cinque Stelle noi non abbiamo delle competenze tecniche in particolare per poter analizzare nel dettaglio la proposta che ci arriva, però dobbiamo anche fare un ragionamento dal punto di vista di servizi che vengono offerti alla cittadinanza e il Consiglio nasce proprio per andare incontro ai cittadini, per cercare di dargli una mano d'aiuto, per cercare di venire incontro a quelle che sono le problematiche dei cittadini e noi speriamo di aver rivestito, almeno fino adesso, il ruolo di Consiglieri in tal senso, cercando di stimolare anche l'Amministrazione a fare di più per la città e per i cittadini. Quindi analizzando la proposta, noi tecnicamente non abbiamo le competenze per poterlo analizzare, però nella proposta di delibera io leggo che, in sintesi, il predetto organismo di composizione della crisi assiste il debitore nell'elaborazione del Piano di ristrutturazione, assiste il debitore nella formulazione delle proposte creditori, verifica la veridicità dei dati contenuti nelle proposte di accordi e dei documenti allegati, attesta la fattibilità del Piano, cura le comunicazioni con i creditori, svolge le formalità pubblicitarie, svolge le funzioni di liquidazione, se disposta dal Giudice, interviene con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del Piano. Quindi tutto ciò questo organismo lo fa in funzione di aiuto nei confronti del cittadino e queste, che ci sembrano delle buone proposte, questa è una buona proposta, ogni tanto, collega Gentile, diamo merito al Sindaco almeno di aver portato in Consiglio oggi una buona proposta, mi rivolgo al Consigliere Gentile perché ogni tanto secondo me è stato davvero lungimirante e riuscire a carpire lo stimolo che gli veniva dall'esterno da parte del

dottore Romano e del dottore Gaspare Magro. Questa è una buona proposta e noi le buone proposte le votiamo indipendentemente dal fatto se arrivino dai Consiglieri di maggioranza o di opposizione o dal Sindaco. Noi siamo favorevolissimi a questa proposta e quindi non abbiamo alcun problema a votare questo regolamento. Grazie.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie al Consigliere Di Maria. Allora, io invito in assenza del Presidente della Commissione, il Vice Presidente di relazionare, dopodiché chiude, prima di passare alla votazione dei singoli articoli del regolamento, il dottore Romano. Prego, Consigliere Tumminello Giovanni, ha facoltà.

**Il Consigliere Comunale Giovanni Tumminello:** Grazie, Presidente. Allora questo punto all'ordine del giorno è stato portato nella seduta della Commissione del 19 marzo. Io ero assente quella giornata e avevo fatto la delega al Consigliere Giorgi. Comunque dò lettura dello stralcio del verbale della III Commissione. Allora: *"Alle nove risultano presenti il Consigliere Giorgi, giusta delega Tumminello, Consigliere Zito, Riserbato, Balistreri - passo avanti - al punto 3 all'ordine del giorno c'è la proposta di approvazione del Regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Vista la proposta del Segretario Generale, se ne richiede la presenza in Commissione per chiarimenti in merito al regolamento proposto. Entra il Consigliere Accardo. Dopodiché, letto la proposta di delibera, sentito il parere ed i chiarimenti del Segretario Generale la Commissione mette ai voti la proposta e si dà parere favorevole ad unanimità"*. Quindi la Commissione si esprime favorevolmente con tutti i Consiglieri presenti. Per quanto mi riguarda io tempo fa partecipai ad un seminario, qui al Comune di Campobello di Mazara, proprio che parlava di questo organismo di composizione e c'era pure il dottore Romano, quindi in quell'occasione il seminario è stato più ampio, è durato qualche ora, quindi ho avuto anche modo e contezza di capire più nello specifico di cosa si trattasse e di poter apprezzarne, sicuramente, i benefici che potrebbero avere le persone in forte difficoltà economica anche perché purtroppo il periodo è assolutamente non favorevole, le aziende sono tutte un pochettino che navigano in cattive acque. Io stesso, per il lavoro che faccio, mi rendo conto, più che altro per le aziende agricole, che hanno tutte dei problemi seri, anche da indebitamento, anche per pagare l'INPS o quant'altro anche le cose più semplici. Quindi sicuramente direi, purtroppo, ma comunque è uno strumento che è bene che ci sia e che i nostri cittadini sicuramente si potranno avvalere di uno strumento che li guiderà con lucidità verso la migliore delle soluzioni. Quindi al parere favorevole della Commissione si aggiunge quello mio personale. Grazie.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie al Consigliere Tumminello. C'era il dottore Romano che voleva fare una ulteriore precisazione, non so in riferimento a che cosa. Prego, dottore.

**Il Dott. Luigi Romano:** Volevo fare soltanto un'ultima precisazione, anche conclusiva, per le finalità che ci vogliamo porre in questo consesso. Intanto dò per scontato che sia un procedimento che venga affrontato con la massima serietà e specialmente per me massima serietà significa senza la possibilità di creare false aspettative nei potenziali utenti e questo perché voglio dirlo perché si potrebbe creare l'equivoco che questo ufficio, che è meramente tecnico. La gente vuole essere ascoltata molto spesso, è una situazione di crisi, quindi ha bisogno anche di essere ascoltata. Fa piacere ascoltare tutti e dare una parola di conforto a tutti quanti, però la cosa importante è sensibilizzare il territorio sul fatto che questo è uno strumento piuttosto tecnico e, quindi, come tale deve essere fatto, affinché venga fatto questo non bisogna divulgare il pensiero distorto che tutti possono risolvere i loro problemi, Un'altra cosa importante che volevo sottolineare è che oggi il Tribunale di riferimento di questo di questo Comune è il Tribunale di Marsala, il quale ha facoltà di nominare un consulente del Tribunale, laddove il debitore faccia richiesta direttamente al Tribunale. Vi sono alcuni Tribunali, tipo quello di Torino, che ha sancito il principio per il quale se esiste un organismo di composizione della crisi nel territorio, il debitore non potrà più andare direttamente al Tribunale ma dovrà andare sull'organismo presente sul territorio. Quindi ritengo che possa avere anche una portata piuttosto importante all'interno di questo Comune, anche a livello rappresentativo del territorio perché potranno venire presso l'organismo non soltanto i debitori che insistono sul Comune di Campobello bensì tutti quelli che insistono sul territorio, la cui competenza è il Tribunale Marsala, anche un debitore di Marsala può venire presso questo Comune. Un'ultima cosa che era importante dire: che è un uno strumento che è totalmente gratuito per il Comune, se non per una polizza assicurativa che dovrà stipulare ogni anno. Non lo è per il debitore nella misura in cui gli verrà fatto un preventivo per l'opera che bisogna andare a fare, verrà messo nelle condizioni di poterlo pagare perché il suo compenso verrà inserito all'interno del Piano, è prevista altresì per il Comune una percentuale di quello che verrà pagato all'organismo, quindi non solo non è un costo per il Comune, ma è una maggiore entrata derivante da una percentuale di quello che il debitore dovrà sostenere. Questo volevo dire, non ho altro da aggiungere.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie al dottore Romano per la sua ulteriore delucidazione a chiarimento. Allora non sono arrivati emendamenti, per cui diamo per letto ed approvato i contenuti degli articoli che andrò ad enunciare, come abbiamo sempre fatto. Quindi sono 22 articoli, compreso un allegato, lo leggerò i singoli articoli con l'oggetto, dando per letto quello che è il contenuto dell'articolo, in considerazione che ognuno di voi ce l'ha avuto nei tempi e nei modi opportuni per poterlo leggere.

**Articolo 1 – Oggetto:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**.

**Articolo 2 - Funzioni e Obblighi:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 3 – Iscrizione:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 4 - Formazione dei Gestori della Crisi:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 5 - Organi:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 6 - Referente:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 7 - Segreteria Amministrativa:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 8 - Legale rappresentante del OCC:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 9 - Gestore della Crisi:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 10 - Accettazione dell'Incarico e Dichiarazione di Indipendenza del Gestore:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 11 - Requisiti di Professionalità ed Onorabilità dei Gestori:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 12 - Ausiliari del Gestore:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 13 - Rinuncia all'Incarico:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 14 - Incompatibilità e Decadenza:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 15 - Elenco dei Gestori della Crisi:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi

**APPROVA**

**Articolo 16 - Richiesta del Debitore e Attribuzione degli Incarichi:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 17 - Obblighi dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 18 - Obblighi del Gestore della Crisi:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 19 - Svolgimento e Responsabilità della Procedura:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 20 - Obbligo di Riservatezza:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 21 - Compensi Spettanti all'Organismo di Composizione ai Gestori della Crisi:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Articolo 22 – Responsabilità:** Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi **APPROVA**

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** C'è un allegato al Regolamento che è l'Allegato A: Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi dell'organismo di composizione della crisi del Comune di Campobello di Mazara (Trapani), ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto numero 202 del 2014. Questo allegato si compone di un numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articoli.

Pone quindi in approvazione l'Allegato A.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, con l'assistenza degli scrutatori, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 16 - Voti favorevoli n.16 - Il Consiglio Comunale **APPROVA**

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Approvato il Regolamento articolo per articolo, ivi compreso il relativo Allegato, metto ai voti l'approvazione, complessivo così per come è stato approvato, dell'intero " Regolamento dell'Organismo di Composizione della crisi di sovraindebitamento denominato: "Il

futuro oltre la crisi", composto da numero 22 articoli, istituito ai sensi dell'articolo della legge 3/2012 e del regolamento di attuazione di cui al DM 202 del 2014, comprensivo dell'allegato A, Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi dell'OCC del Comune di Campobello di Mazara, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del DM 202/2014, composto da numero 8 articoli nella stesura che si allega al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale. Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale".

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, con l'assistenza degli scrutatori, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 16 - Voti favorevoli n.16 - Il Consiglio Comunale

**APPROVA**

### **Il Consiglio Comunale**

Visto l'esito delle votazioni, come sopra riportato

#### **DELIBERA**

di approvare la proposta avente ad oggetto " Approvazione del Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento".

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Quindi lei, dottore Romano, lei ha sapientemente e con professionalità dato un grossissimo contributo all'intero Consiglio Comunale, per questo la ringrazio. Passiamo al punto numero ora 5, perché in progressione i punti vengono cambiati.

Proposta di deliberazione redatta dal Segretario Generale, avente ad oggetto : "Approvazione Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento".

VISTO il Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (G.U. Serie Generale n. 21 del 27-01-2015);

**CONSIDERATO :**

Che la disciplina del sovraindebitamento è finalizzata a predisporre una procedura per la gestione dell'insolvenza dei soggetti non fallibili, ossia di coloro i quali non sono in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

Che i casi riferibili alla procedura di sovraindebitamento non sono trascurabili e che la logica di fondo della procedura di sovraindebitamento è in qualche misura assimilabile a quella del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

Che in sintesi il predetto organismo di composizione della crisi (cfr. art. 15 L. n. 3/2012) :

- assiste il debitore nell'elaborazione del piano di ristrutturazione;
- assiste il debitore nella formulazione della proposta ai creditori;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati;
- attesta la fattibilità del piano;
- cura le comunicazioni con i creditori;
- svolge le formalità pubblicitarie;
- svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;
- interviene con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano.

Che il suddetto Regolamento, approvato con D.M. n. 202/2014, prevede che gli Organismi stessi possono essere costituiti da Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Istituzioni Universitarie pubbliche, sempre quali articolazioni interne dell'Ente pubblico di appartenenza (art. 4, comma 1);

Che dalla costituzione dell'Organismo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 15, c. 4, L. n. 3/2012);

VISTA la determinazione sindacale n° 39 del 07/07/2017, con cui veniva conferito al Dott. Luigi Romano, con studio professionale in Palermo, esperto nella materia di che trattasi, l'incarico, a titolo gratuito, di consulente del Sindaco in materia di composizione delle Crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge n. 3/2012;

DATO ATTO che con deliberazione n. 10 del 16/01/2018, la Giunta Municipale provvedeva a costituire l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento non autonomo per l'iscrizione nella sezione B del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 4, c. 3, lett. a) del D.M. 202/2014, denominato "Il futuro oltre la crisi", con sede in Campobello di Mazara – Sede Municipale;

VISTO l'allegato Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, composto da n. 22 articoli e relativo allegato "A" Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi ai sensi dell'art. 10, c. 5, del D.M: n. 202/2014, composto da n.8 articoli, entrambi predisposti dal suddetto consulente Dott. Romano ;

RITENUTO di provvedere all'adozione del Regolamento di che trattasi, comprensivo del suo allegato "A" Regolamento di autodisciplina, nella stesura che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. **APPROVARE** il Regolamento dell' Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, denominato "Il futuro oltre la crisi", composto da n. 22 articoli, istituito ai sensi della L. n. 3/2012 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.M. n. 202/2014, comprensivo dell'allegato "A" Regolamento di Autodisciplina dei Gestori della Crisi dell'O.C.C. del Comune di Campobello di Mazara, ai sensi 10, c. 5, del D.M: n. 202/2014, composto da n. 8 articoli, nella stesura che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale.



Il Proponente  
Il Segretario Generale  
Calosero MAGGIO

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90, come recepito con l'art.1 – comma 1° - lett.e) dalla l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede, vengono espressi, per quanto di loro competenza, dai responsabili dei servizi interessati i prescritti pareri:

- Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Campobello di Mazara, 14 marzo 2018



**Il Responsabile della Struttura Organizzativa**

Calogero MAGGIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Calogero Maggio", written over the printed name.



Comune  
Campobello di Mazara

## **COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA**

### **REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**ISTITUITO AI SENSI DELLA L. N.3, DEL 27 GENNAIO 2012, E DEL REGOLAMENTO DI  
ATTUAZIONE EMANATO CON D.M. 24 SETTEMBRE 2014, N.202)**

## INTRODUZIONE

Dalla costituzione dell'Organismo di composizione della Crisi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 15 comma 4 legge 3/2012).

Essendo, comunque, innegabile la rilevanza sociale del ruolo affidato all'Organismo nell'ottica di un servizio svolto nell'interesse della collettività, è stata quindi esclusivamente valutata la sostenibilità economica e la capacità di autofinanziamento dell'Organismo.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito Organismo), costituito dal comune di Campobello di Mazara ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

L'Organismo è iscritto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto 202 del 24 settembre 2014, sul Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche, quale articolazione interna del Comune di Campobello di Mazara.

Il presente regolamento si compone di 22 articoli declinati in relazione alle previsioni di legge e di regolamento recate dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

La proposta vuole essere articolata in modo semplice, ciò non esclude che, in futuro, l'OCC possa dotarsi di una organizzazione più complessa in relazione alle nuove necessità emergenti. Si è comune proceduto a dettagliare le attività del Referente e della Segreteria Amministrativa in quanto organi dell'Organismo.

Con riferimento al Referente si è deciso di adottare un organo monocratico, aderendo al testo del decreto n. 202/2014. Il referente, infatti, è una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività dell'Organismo individualmente e personalmente e in posizione di assoluta terzietà e indipendenza.

Una volta costituito l'organismo, la durata dell'incarico è prevista dal regolamento in cinque anni – rinnovabili – ancorandola in tal modo alla naturale scadenza dell'Amministrazione comunale. È stata inoltre prevista la revoca dell'incarico al ricorrere di gravi e comprovati motivi ostativi alla prosecuzione dell'incarico. Vengono inoltre fissate le molteplici attribuzioni del referente, in linea anche con quanto previsto dalla legge 3/2014 e dal decreto 202/2014.

Il regolamento si sofferma, quindi, sul funzionamento della Segreteria Amministrativa dettando previsioni che, pur essendo meramente indicative, precisano gli adempimenti che la stessa deve porre in essere al momento dell'apertura del fascicolo, ovvero al momento in cui la domanda viene presentata all'OCC.

Il regolamento, infine, consente, in linea con il generale principio previsto dall'art. 2232 c.c. in materia di libere professioni, il ricorso alla figura degli Ausiliari.

## **Art. 1 – OGGETTO**

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovra indebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, gestite da questo Organismo.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Disciplina in particolare l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (di seguito Organismo) istituito presso il comune di Campofiorito, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 27 gennaio 2012 n. 3, quale articolazione interna. L'organismo eroga il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Organismo potrà attivare procedure di allerta e mediazione, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione della crisi da sovra indebitamento agevolando lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitori e creditori. Il referente organizzerà all'interno dell'OCC, subito dopo l'insediamento, una specifica sezione volta alle attività previste dalla Bozza di Riforma della Legge Fallimentare. Tale sezione verrà aggiornata all'attuarsi della riforma Fallimentare e secondo le regole che verranno approvate a seguito di taleriforma.

Il legale rappresentante dell'Organismo è il Sindaco di Campobello di Mazara. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

## **Art. 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI**

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate dagli art. 15 e ss della legge 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014, nonché tutte le funzioni che in seguito verranno previste nella nuova legge fallimentare.

## **Art. 3 - ISCRIZIONE**

Il rappresentante legale dell'Organismo, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, individuato con decreto sindacale, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

## **Art. 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI**

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014 previsti dall'Ordine Professionale di appartenenza indicati dalla legge.

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore. L'attività di formazione e aggiornamento dei professionisti aderenti è volta a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi e di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'ordinamento, con le esigenze della società civile e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

## **Art. 5 - ORGANI**

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure da sovra indebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

1. Referente;
2. Segreteria amministrativa
3. Legale rappresentante

## Art. 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica cinque anni; il referente continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo referente e la nomina è disposta entro centoventi giorni dalla data di scadenza del mandato, decorsi i quali il referente è confermato.

Il referente può essere revocato per gravi e documentati motivi ostativi alla prosecuzione dell'incarico.

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

1. esamina le domande e decide sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
2. esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
3. decide sull'ammissibilità delle domande presentate;
4. nomina o sostituisce il gestore della crisi;
5. è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presenteregolamento;
6. pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovra indebitamento creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre associazioni in grado di dare risposte concrete alle persone ed alle piccole e medie imprese. Qualora lo ritenga utile, il Referente, al fine di incentivare l'emersione della crisi da sovra indebitamento, potrà costituire apposita sezione con la specifica competenza di agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitori e creditori.
7. presenta alla Giunta Comunale il conto consuntivo e una relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
8. gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo richiesti dal referente dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale e impegnati da parte del responsabile del settore competente;
9. il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto 202/2014;
10. assisterà il Sindaco nella scelta dei nuovi referenti apportando le sue conoscenze professionali per la valutazione dei curricula;
11. l'attività prestata dal referente e dagli ausiliari saranno oggetto di compenso nei limiti di quanto previsto al successivo art. 15.

## ART. 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario con compiti operativi scelti dal rappresentante legale dell'Organismo preferibilmente tra il personale dipendente del Comune di Campobello di Mazara. Essa ha sede presso l'organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi. La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovra indebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare solo le domande se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

1. verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
2. effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
3. verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

## **ART. 8 – LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OCC**

Il "Legale rappresentante" dell'Organismo è il Sindaco di Campobello di Mazara. Ha compiti di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'OCC . Nomina/revoca il Referente dell'OCC, che agisce in base alle indicazioni ed alle direttive date dal legale rappresentante l'Organismo medesimo. Il Legale Rappresentante cura altresì l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento, tenuto presso il Ministero della Giustizia

## **ART. 9 – GESTORE DELLA CRISI**

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo. La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Un gestore della crisi può anche essere composto da più componenti nel numero massimo di tre. Si è ritenuto utile ipotizzare la collegialità del gestore della crisi al fine di contenere i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla molteplicità di ruoli e di funzioni attribuiti allo stesso.

Ricorrendo la composizione collegiale del gestore, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

## **ART. 10 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE**

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, neutralità e imparzialità. La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell'accettazione il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

## **ART. 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ONORABILITA' DEL GESTORE.**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto 202/2014.

## **ART. 12 – AUSILIARI DEL GESTORE**

Il gestore della crisi si avvale di un ausiliario nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili e vi sia relazione diretta tra l'ausiliario e il gestore.

I costi dell'ausiliario incaricato sono ricompresi tra le spese sostenute dall'Organismo così come previsto dall'art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2014 n. 202. L'Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le spese sostenute così previsto dal citato art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2012 n.202.

## **ART. 13 - RINUNCIA ALL'INCARICO**

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e

giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 8 del presente regolamento.

#### **ART. 14 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA**

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite direttamente dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono funzioni individuate nel presente regolamento:

sono legati al debitore e a coloro che svolgono interesse nell'operazione di composizione o liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza.

non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

#### **ART. 15 - ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI**

L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e individuandoli attraverso una procedura di selezione appositamente bandita, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati. La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell'operato, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

#### **ART. 16 - RICHIESTA DEL DEBITORE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI**

Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla Legge può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo nella Gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli messi a disposizione del pubblico, anche con modalità web, con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità cartacee (per posta o tramite deposito presso gli uffici del servizio) o telematiche (esclusivamente via PEC). La Segreteria amministrativa, previa verifica della completezza formale della richiesta, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo. Il Referente designa il Gestore della crisi, in composizione individuale o collegiale, tra gli iscritti di cui all'apposito elenco, applicando criteri di turnazione e tenendo conto sia del numero e del valore (per entità del passivo e dell'attivo) degli incarichi già affidati, sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore e degli Ausiliari di questo. Il Gestore designato deve comunicare l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina. Il debitore è tenuto a comunicare e a rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura corrispondendo all'Organismo i compensi maturati in proporzione all'attività svolta. Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi. Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.

#### **ART. 17 - OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO**

L'Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalla Legge e dal Decreto, è tenuto:

1. ad istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);
2. a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
3. a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi quando risulti trovarsi in situazione di conflitto di interessi: non sussiste conflitto di interessi quando il Comune risulti

- creditore per somme ad esso dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;
4. a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell'importanza delle procedure;
  5. a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
  6. a trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti.

#### **ART. 18 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI**

Il Gestore della crisi, con l'iscrizione nell'elenco, aderisce all'allegato Codice di Autodisciplina dell'Organismo. Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell'incarico, sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, redatta ai sensi del Decreto e da rendere nota al Tribunale. Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente e accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi. Il Gestore, per conto dell'Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo. Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge, dal Decreto e dal presente regolamento. Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Anche gli Ausiliari sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Al Gestore e agli Ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore. Il Gestore e i suoi Ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di Gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro in procedimenti ove è parte il debitore, e assumere incarichi professionali per conto del medesimo debitore. La violazione di questa norma costituisce motivo di cancellazione immediata e irrevocabile dall'elenco di cui al presente regolamento e di segnalazione al Ministero della giustizia e all'ordine di iscrizione del professionista per i provvedimenti di rispettiva competenza.

#### **ART. 19 - SVOLGIMENTO E RESPONSABILITÀ DELLA PROCEDURA**

Le procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento o di liquidazione si svolgono nell'osservanza delle norme di Legge, del Decreto e del presente regolamento. Il debitore è impegnato a prestare la massima collaborazione, con completezza e trasparenza, fornendo al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge, dal Decreto e dal presente regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo principi di trasparenza, correttezza e buona fede, il Gestore relazionerà al Referente per l'eventuale rinuncia dell'incarico. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, dal Decreto e dal presente regolamento, nonché quelli richiesti dal Tribunale.

#### **ART. 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge 3/2012 e ai sensi del Decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche date come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 3/2012 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni.

#### **ART. 21 - COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE, AI GESTORI DELLA CRISI**

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Decreto 202/2014 all'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura non superiore al 15% sull'importo del compenso determinato ai sensi dell'art. 15 e seguenti del decreto 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Allo stesso modo, i parametri di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonché le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati con apposita delibera della Giunta Comunale ed eventualmente periodicamente aggiornati.

#### **ART. 22 RESPONSABILITA'**

L'organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

**ALLEGATO "A" REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014**

**Articolo 1 - Indipendenza** Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo. Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare dubbi circa l'effettiva imparzialità o la mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento. Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

**Articolo 2 - Imparzialità** Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

**Articolo 3 - Neutralità** Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

**Articolo 4 - Integrità** È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

**Articolo 5 - Competenza** Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento. Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e, deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

**Articolo 6 - Diligenza e operosità** Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

**Articolo 7 - Riservatezza** Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerge dalla procedura di sovraindebitamento.

**Articolo 8 - Correttezza e lealtà** Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine. La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti esubendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

*Firmati all'originale*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to Simone Antonio Tumminello

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to Zito Gaudenzia

**Il v. SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Kathy Ziletti

**COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO**

Campobello di Mazara, li 27/03/2018

Il v. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Kathy Ziletti

---

Affissa all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale, n. \_\_\_\_\_ reg., il \_\_\_\_\_, vi restera per  
giorni 15.

**IL MESSO COMUNALE**

Pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il \_\_\_\_\_ senza seguito di opposizioni o  
reclami

**IL MESSO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  
\_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art.127,  
comma 21, della L.R. N. 17/04

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il \_\_\_\_  
decorsi 10 giorni dal la data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, della LR N.48/91);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2,della L.R.n.48/91)

Campobello di Mazara,

**Il v. SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Kathy Ziletti